

B. — RECENTI CONVENZIONI DI STATI EUROPEI
SU REGIONI AFRICANE.

(Con una Carta dimostrativa).

Una serie di convenzioni stipulate fra alcuni Stati europei venne negli ultimi tempi a variare o a determinare più particolarmente i confini delle regioni, sulle quali ciascuno Stato intende di esercitare da solo un'autorità politica e commerciale più o meno efficace.

Tali circoscrizioni politiche, dette nella lingua diplomatica « Sfere d'influenza », e che si potrebbero chiamare « Circoscrizioni o Regioni di supremazia » meritano particolare attenzione da parte del geografo; poichè il tener conto minuto dei confini politici costituisce uno dei principali doveri della Geografia.

Il nostro BOLLETTINO ha perciò accennato più volte alle successive fasi di queste ripartizioni africane, come pure a quelle di qualunque altra regione del globo.

Ora poi ci è data cortesemente la facoltà di pubblicare una accurata Carta dimostrativa di parte dell'Africa, colle linee di confine tracciate secondo le recenti convenzioni ufficiali; e poichè, oltre alla questione dei confini, le convenzioni recano molti particolari topografici e, ciò che è più, chiariscono tutta la materia dei reciproci diritti nell'interesse del commercio e della civiltà, crediamo utile di tradurre in italiano e pubblicare qui le parti per noi più importanti delle tre convenzioni che sono rappresentate per intero o in parte sulla Carta.

Esse sono :

1. La convenzione conclusa il 1^o luglio 1890 tra la Germania e l'Inghilterra per l'Africa dell'Est e dell'Ovest, colla cessione fatta dall'Inghilterra alla Germania dell'Isola di Helgoland nel Mare del Nord.

2. La convenzione fra l'Inghilterra e la Francia, stipulata il 5 agosto 1890, relativa ai possessi inglesi e francesi nell'Africa dell'Est e dell'Ovest.

3. La convenzione conclusa tra l'Inghilterra e l'Italia coi protocolli in data 24 marzo e 15 aprile 1891 sui confini delle rispettive « Sfere d'influenza » o Regioni di supremazia nell'Africa Orientale.

Ecco i documenti :

1) *Convenzione anglo-tedesca.*

(1° luglio 1890).

Art. I. — Nell'Africa orientale la « Sfera d'influenza » riservata alla Germania è delimitata nel modo seguente :

1° Al N. da una linea che, cominciando sulla costa, alla sponda settentrionale della foce del Fiume Umba, corre direttamente al Lago Gîpé, passa di qui lungo la parte orientale e intorno alla settentrionale del lago, e attraversa il Fiume Luiné. Al di là di questo, il tracciato passa a mezza strada tra i territori di Taveita e Ciagga, circonda le falde settentrionali della catena del Kilimangiaro, e di là va direttamente al punto, sul lato orientale del Lago Vittoria, che è intersecato dal 1° lat. S. Di là, traversando il lago su questo parallelo, lo segue sino allo Stato Libero del Congo dove il tracciato termina.

S'intende però, che, dal lato occidentale del lago, la zona territoriale non può comprendere il Monte Mfumbiro: se sarà provato che questo monte sta al S. del parallelo scelto, il tracciato dovrà essere inclinato in modo da escluderlo, e dovrà ricurvarsi poi, per terminare al punto predetto.

2° Al S. da una linea che, partendo, sulla costa, dal confine settentrionale della provincia di Mozambico, segue il corso del Fiume Rovuma sino al punto di confluenza del Msinge; di là il tracciato corre ad occidente lungo il parallelo di questo punto, sino a raggiungere il Niassa; donde volgendo al N., segue le rive orientale, settentrionale ed occidentale del lago, sino alla sponda settentrionale della foce del Fiume Songue; rimonta questo fiume al punto della sua intersezione col 33° long. E. Gr.; indi segue il fiume fino al punto in cui esso si avvicina maggiormente al confine del bacino idrografico del Congo, delimitato nel 1° articolo dell'Atto di Berlino, come è segnato nella Carta annessa al 9° protocollo della Conferenza. Da questo punto il tracciato volge direttamente al confine sopra nominato, e lo segue sino al punto della sua intersezione col 32° long. E. Gr.; di dove continua diretto al punto di confluenza dei rami settentrionale e meridionale del Fiume Kilambo, per seguire da questo punto il fiume stesso sino al luogo in cui questo entra nel Lago Tanganica. Il tracciato del predetto confine fu determinato di comune accordo col mezzo di una Carta dell'altopiano Niassa-Tanganica, ufficialmente eseguita per il Governo inglese nel 1889.

3° All'O. da una linea che, dalla foce del Fiume Kilambo al 1° lat. S., segna il confine collo Stato Libero del Congo.

La Regione di supremazia riservata all'Inghilterra è delimitata:

1° Al S. della linea sopradetta, che dalla foce del Fiume Umba si estende al punto in cui il 1° parallelo di lat. S. tocca lo Stato Libero del Congo: il Monte Mfumbiro è inchiuso in questa regione.

2° Al N. da una linea che parte, sulla costa dell'Oceano Indiano, dalla sponda settentrionale della foce del Fiume Giuba; di là rimonta la sponda del fiume e prosegue segnando il confine col territorio riservato alla supremazia dell'Italia nel paese dei Galla e nell'Abissinia, come pure segnando il confine coll'Egitto.

3° All'O. collo Stato Libero del Congo, e colla linea occidentale d'impluvio del bacino dell'Alto Nilo.

Art. II. — A fine di render effettiva la delimitazione citata nel precedente articolo, la Germania cede in favore dell'Inghilterra il suo Protettorato sul Vitu, l'Inghilterra s' impegna di riconoscere la sovranità del Sultano del Vitu sul territorio che si estende da Kipini al punto che sta di fronte all' isola di Quihu (Kwyhoo) indicata come confine nel 1887. La Germania cede pure il suo Protettorato sulla costa confinante, a monte di Kisimajo, come pure i suoi diritti su tutti gli altri territorî del continente, al N. del Fiume Tana e sulle isole di Patta e Manda.

Art. III. — Nell' Africa occidentale del S. la Regione riservata alla supremazia della Germania è delimitata:

1.° Al S. da una linea che comincia alla foce del Fiume Orange, e rimonta la sponda settentrionale di questo fiume sino al punto della sua intersezione col 22° parallelo di lat. S.; prosegue ad E. lungo questo parallelo sino al punto della sua intersezione col 21° long. E., da cui segue questo grado verso N. sino al punto della sua intersezione col 18° parall. latit. S., prosegue poi nella direzione dell' E. lungo questo parallelo, finchè questo raggiunge il Fiume Ciobi (Chobe) e discende lungo l'asse della corrente di questo fiume sino al suo punto di confluenza con lo Zambesi, dove il tracciato termina.

S' intende che con questo accordo la Germania godrà libero accesso al suo Protettorato dello Zambesi con una striscia di territorio, che non dev' essere in alcun punto minore in larghezza di 20 miglia inglesi (chilometri 32 circa).

La Regione riservata alla supremazia dell'Inghilterra è delimitata ad O. e a N.-O. dalla linea sopra descritta. Vi è inchiuso il Lago Ngami.

La predetta linea di confine fu tracciata di comune accordo con una Carta tracciata ufficialmente dal Governo Inglese nel 1889.

La delimitazione del confine meridionale del territorio inglese della Baja della Balena (Walfish-Bay) è riservata ad un arbitrato, qualora non sia determinata col consenso d'entrambe le Potenze entro due anni dalla data della conclusione di questo accordo. Le due Potenze intanto convengono che, fino alla risoluzione di tale quesito, rimanga libero il transito dei sudditi e delle merci di entrambe le Potenze attraverso il territorio ora in questione, che in esso i sudditi loro siano trattati a pari condizioni sotto ogni rispetto, e che non si debba levare imposta alcuna sulle merci di transito. Il territorio sino ad accordo concluso dev'essere considerato come neutrale.

Art. IV. — Nell' Africa occidentale del N.:

1.^o Il confine fra il Protettorato tedesco della Terra di Togo e la Colonia inglese della Costa d'Oro comincia dalla costa ai limiti stabiliti tra i Commissari delle due regioni nel 14 e 28 luglio, 1886; e prosegue direttamente al N. sino al 6° 10' parall. di latit. N.; di là continua lungo questo parallelo ad O., sinchè raggiunge la sponda sinistra del Fiume Aca, rimonta la corrente mediana di questo fiume al 6° 20' parall. latit. N., corre lungo questo parallelo ad O. sino alla sponda destra del Fiume Giaue (Dchawe) o Shavoe, segue questa riva del fiume fino a raggiungere il parallelo corrispondente al punto di confluenza del Fiume Deine col Volta, prosegue lungo questo parallelo verso O., sinchè raggiunge il Volta stesso; di là rimonta la sponda sinistra del Volta, finchè tocca la zona neutrale stabilita nell'accordo del 1888 che comincia alla confluenza del Fiume Dacca col Volta.

Ciascuna delle due potenze s'impegna a ritirare immediatamente, dopo la conclusione di questo accordo, tutti gli ufficiali e gli impiegati dal territorio assegnato all'altra Potenza per mezzo della predetta delimitazione.

2.^o Essendo stato provato con soddisfazione delle due Potenze non esistere nel Golfo di Guinea un fiume corrispondente a quello segnato sulle carte come Rio del Rey, a cui si era fatto cenno nella Convenzione del 1885, si è adottata una linea provvisoria di confine fra la zona del Protettorato tedesco nel Camerun e la zona confinante del Protettorato inglese, che, partendo dalle sorgenti del Rio del Rey, va direttamente al punto che sta a circa 9° 8' di long. E., ed è indicato colla parola « *Rapids* » nella *Admiralty Chart*.

Art. V. — È convenuto che nessun trattato o convenzione fatta da una delle due Potenze o per mezzo di una di esse al N. del Fiume Benuè potrà menomare il libero passaggio delle merci dell'altra Potenza, senza pagamento di tasse di transito verso le rive del Lago Ciad o in partenza dalle medesime.

Ogni trattato conchiuso da una delle due Potenze nei territori situati fra il Benuè e il Lago Ciad dovrà essere fatto noto all'altra.

Art. VI. — Tutte le linee di confine tracciate negli articoli I-IV devono essere sottoposte alla verifica dei luoghi, coll'accordo d'entrambe le Potenze e con riguardo alle condizioni locali; incominciando prima di tutto dai confini indicati nell' art. IV.

Art. VII. — Le due potenze s'impegnano a non ingerirsi della regione assegnata alla supremazia dall'altra dagli articoli I-IV, così pure a non farvi acquisti, concludere trattati, accettare diritti sovrani di protettorato, impedire l'estendersi dell'autorità dell'altra. Così s'intende che nè società, nè sudditi di una potenza potranno esercitare diritti sovrani nella zona territoriale dell'altra, eccezione fatta del caso che quest'ultima se ne ritiri.

Art. VIII. — Le due potenze s'impegnano di porre in pratica in tutti i territori delle regioni loro assegnate, i primi cinque articoli del trattato di Berlino del 1885, secondo i quali il commercio è interamente libero, la navigazione dei laghi, fiumi, canali e dei porti di questi corsi d'acqua è libera ad entrambe le bandiere. È vietata ogni differenza di trattamento quanto al trasporto delle merci di cabotaggio; le merci, di qualsiasi provenienza, sono esenti da ogni imposta, eccettuate le tasse comuni a merci d'ogni provenienza, che siano levate per sostenere spese a vantaggio del commercio; sono parimente vietati ogni tassa di transito, ogni monopolio o privilegio in materia di commercio. I sudditi delle due potenze sono liberi di dimorare nel territorio, posto entro la zona neutrale di commercio. S'intende specialmente che, in accordo con questi provvedimenti, sarà libero da ogni impedimento e da ogni imposta il transito delle merci di entrambe le potenze fra il Lago Niassa e lo Stato del Congo, fra il Lago Niassa e il Tanganica, sul Lago Tanganica e fra questo lago e il confine settentrionale delle due Regioni di supremazia.

Art. IX. — Possono essere riconosciute nella zona territoriale di una delle due potenze concessioni di commercio e di lavoro nelle miniere e diritti a beni immobili posseduti da compagnie o da individui, sudditi dell'altra potenza, qualora la loro validità sia chiaramente comprovata. S'intende che queste concessioni devono essere fatte in accordo con le leggi e coi regolamenti locali.

Art. X. — Ai missionari delle due regioni è concessa intera protezione in tutti i territori africani di proprietà o sotto il Protettorato di entrambe le potenze. Sono garantiti tolleranza e libertà di culto di ogni forma e così pure l'insegnamento religioso.

Art. XI. — L'Inghilterra si adopererà con tutta la cura perchè il

Sultano dello Zanzibar ceda interamente alla Germania quei suoi possedimenti sul continente, che sono compresi nelle concessioni fatte alla società tedesca dell'Africa orientale, coll'Isola di Mafia, corrispondendo al Sultano una equa indennità per la perdita delle entrate risultante da una tale cessione.

La Germania si impegna a riconoscere il Protettorato dell'Inghilterra sui rimanenti dominî del Sultano dello Zanzibar, comprese le isole di Zanzibar e di Pemba, come sui dominî del Sultano del Vitu, e sul territorio confinante a monte di Kisimajo, dal quale essa ritirò il suo Protettorato.

Art. XII. — 1° Previo il consenso del Parlamento inglese, la sovranità sull'Isola di Helgoland con le sue dipendenze è ceduta da S. M. d'Inghilterra a S. M. l'imperatore di Germania.

2° Il Governo tedesco, permetterà a tutti i nati in questo territorio così ceduto, il diritto di poter conservare, quando lo dichiarino, la nazionalità inglese.

3° Tutti gl'indigeni del territorio ceduto e i loro figli, nati prima della data della presente convenzione, sono esenti dall'obbligo del servizio nell'esercito tedesco di terra e di mare.

2) *Convenzione anglo-francese.*

(5 agosto 1890).

I. — Il Governo della Repubblica francese acconsente e s'obbliga di riconoscere il Protettorato inglese sulle isole di Zanzibar e di Pemba, appena sarà ad esso notificato. È assicurata la protezione del Governo francese ai missionari delle due nazioni dimoranti nei detti territorî. Sono garantiti la tolleranza religiosa, la libertà di culto e l'insegnamento religioso; fermi ed interi restando i diritti e privilegi goduti dai cittadini francesi nei territorî in questione.

II. — Il Governo d'Inghilterra riconosce il protettorato della Francia sull'Isola di Madagascar, e gli effetti che ne derivano, specialmente quanto agli *exequatur* dei consoli e degli agenti inglesi, che dovranno essere domandati per mezzo del Residente generale francese. Nella Isola di Madagascar sarà assicurata protezione ai missionari d'entrambe le nazioni; garantita la tolleranza religiosa, la libertà di culto e l'insegnamento religioso, fermi ed integri restando i diritti e privilegi di cui godono i sudditi inglesi in quest'isola.

III. — Il Governo di S. M. d'Inghilterra riconosce la Regione di supremazia riservata alla Francia nell'Africa nord-occidentale al S. dei

Possedimenti francesi sul Mediterraneo sino ad una linea che da Sai sul Fiume Niger, va a Borruo sul Lago Ciad, linea tracciata in modo da comprendere nella zona d'azione della Compagnia del Fiume Niger quanto di diritto appartiene al Regno Unito. Questa linea sarà tracciata definitivamente dai commissari a ciò nominati.

I commissari avranno pure l'incarico di determinare le « Sfere d'influenza » delle due nazioni nel territorio che si estende a l'O. e al S. del Medio ed Alto Niger.

3) *Convenzione anglo-italiana.*

I. — Protocollo del 24 marzo 1891.

I. — La linea di confine, nell'Africa orientale, fra le regioni riservate rispettivamente alla supremazia dell'Italia e dell'Inghilterra seguirà, a partire dal mare, la linea d'impluvio (*thalweg*) del Fiume Giuba sino al 6° lat. N., in modo che Kisimajo col suo territorio alla destra del fiume resti all'Inghilterra. Il tracciato seguirà poi il parall. 6° N. sino al meridiano 35° E. Gr., e, seguendo questo meridiano, giungerà al Nilo Azzurro.

II. — Se le esplorazioni ulteriori lo renderanno opportuno, il detto tracciato, che segue il 6° lat. N. e il 35° long. E. Gr., potrà essere, di comune accordo tra i due Governi, modificato nei particolari, tenendo conto delle condizioni idrografiche ed orografiche del paese.

III. — Nella stazione di Kisimajo e suo territorio avranno lo stesso trattamento i sudditi e i protetti dei due paesi, sia quanto alle persone, sia quanto ai possessi loro, e infine per tutto ciò che concerne l'esercizio di qualsiasi commercio ed industria.

II. — Protocollo del 15 aprile 1891.

I. — La « Sfera d'influenza » o Regione di supremazia riservata all'Italia è limitata, al N. e all'O., da una linea tracciata tra Ras Casar, sul Mar Rosso, ed il punto di intersezione del 17° lat. N. col 37° long. E. Gr..

Il confine, dopo aver seguito questo meridiano sino a 16° 30' lat. N., si dirige, da questo punto in linea retta a Sabderat, lasciando questo villaggio ad E.. Di là esso procede verso S. sino a un punto, sul Fiume Gash, situato 20 miglia inglesi (km. 32 circa) a monte di Cassala, e raggiunge l'Atbara al punto indicato quale « guado » sulla

carta di Werner Munzinger, *Originalkarte von Nord-Abessinien und den Ländern am Mareb, Barä und Anseba* (Gotha, J. Perthes, 1864), guado situato a 14° 52' lat. N.

Di là il confine rimonta l'Atbara sino al confluente del Chor Camot (Hahamot), donde si dirige verso O. sino ad incontrare il Chor Semsan, e discende lungo questo Chor fino alla sua confluenza col Rahad. Seguito questo fiume nel breve tratto interposto fra il confluente del Chor Semsan e il punto d'intersezione del 35° long. E. Gr., il confine coincide, verso S., con questo meridiano sino a raggiungere il Nilo Azzurro.

Questa delimitazione rimarrà, eccetto il caso di modificazioni ulteriori introdotte nei particolari del tracciato in causa delle condizioni idrografiche ed orografiche della regione.

II. — Il Governo italiano avrà la facoltà, nel caso che vi sia obbligato da necessità militari, di occupare Cassala e la regione confinante sino all'Atbara. Ma questa occupazione non potrà in nessun caso estendersi al N., o al N.-E. della linea seguente: dalla riva destra dell'Atbara, in faccia a Gos Regeb, la linea prosegue nella direzione dell'E., sino all'intersezione del 36° long. E. Gr.; di là, volgendo a S.-E., passa 3 miglia (metri 4,800 circa) a S. dei punti segnati Filik e Metkinab nella carta sopra citata di Werner Munzinger, e si congiunge col tracciato indicato nell'art. I a 25 miglia inglesi (circa 40 km.) al N. di Sabderat, misurate lungo il predetto tracciato. Resta però convenuto fra i due Governi, che nessuna occupazione militare temporanea del territorio addizionale specificato in questo articolo potrà menomare i diritti del Governo egiziano sul territorio stesso, diritti che s'intendono solo sospesi sinchè il Governo egiziano sarà in grado di rioccuparlo e mantenervi l'ordine e la tranquillità.

III. — Il Governo italiano s'impegna a non costruire sull'Atbara, per scopi d'irrigazione, nessun'opera che possa sensibilmente modificare la defluenza di quel fiume nel Nilo.

IV. — I sudditi e i protetti italiani, come pure le loro merci, avranno libero transito, esente da dazî, sulla via che da Metemma va a Cassala, toccando successivamente El Affareh, Doca, Suk-Abu-Sin (Ghedaref) e l'Atbara.
